

**COMUNE DI TARANTO****AMBIENTE**

Via pec a **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**
DG VALUTAZIONI AMBIENTALI
va@pec.mite.gov.it

Via pec a **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Via pec a **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

Via pec a **B72 S.r.l.**
b72srl@legalmail.it

Oggetto [ID: 9834] Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "BUFFOLUTO 1" da realizzarsi su aree demaniali militari in località "Buffoluto" nel territorio Comunale di Taranto (TA) per una potenza complessiva di 23,857 MWp con sistema di accumulo da 25/50 MW/MWh nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Proponente: B72 S.r.l.

Contributo dell'Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo"

Si fa riferimento alla nota prot. n. 120439 del 24.07.2023, acquisita al prot. n. 183968 del 24.07.2023, con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica invitava le Amministrazioni ad esprimere il proprio parere di competenza in merito al procedimento ministeriale di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi



dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "BUFFOLUTO 1" da realizzarsi su aree demaniali militari in località "Buffoluto" nel territorio Comunale di Taranto (TA) per una potenza complessiva di 23,857 MWp con sistema di accumulo da 25/50 MW/MWh nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Preliminarmente, si rappresenta che con L.R. n. 30/2020 veniva istituita l'area naturale protetta denominata Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo", la cui gestione, ai sensi dell'art. 31 comma 1, veniva affidata al Comune di Taranto.

In merito alla procedura in oggetto, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza, si rileva quanto segue:

- *"Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico ricadente nella Regione Puglia, in Provincia di Taranto, nel territorio comunale di Taranto, alla località "Buffoluto, su terreni del Demanio Militare presso la "Direzione di Munizionamento della Marina Militare", in località "Buffoluto".*

[...] Parte dei terreni del Poligono di Buffoluto verranno perciò convertiti e messi a disposizione, per il tramite DIFESA SERVIZI S.p.A.. (Soc in house del Ministero della Difesa avente scopo di valorizzare i beni immobili del demanio militare anche al fine di dare indipendenza energetica alle forze armate, nonché fornirle di energie rinnovabili).

B72 S.r.l. è la soc progetto "SPV" preposta a detenere l'impianto fv, essa è detenuta al 100% dalla MINERVA S.r.l. P.IVA 07228250481 (Soc. "Holding" di partecipazioni di Spv che gestiscono impianti fv), Minerva è a sua volta detenuta al 100% da SANFER S.r.l. P.IVA 06252840480 (Soc Madre).

Sanfer detiene un Mandato senza Rappresentanza conferitole da Difesa Servizi spa, al fine di poter svolgere tutte le attività di sviluppo ed efficientamento energetico delle strutture e dei sedimi Militari Nazionali ad essa indicati, ciò anche attraverso la



realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile utilizzando le aree già definite idonee in proprietà del Demanio Militare date in uso e gestione a Difesa Servizi affinché queste vengano valorizzate ai fini della SED (strategia energetica della Difesa eg. indipendenza energetica, utilizzo di fonti rinnovabili, risparmio economico).

- *In particolare l'area netta del generatore fotovoltaico è pari a 321.070 mq, pertanto l'area lorda dell'impianto fotovoltaico è pari a 339.120 mq come sopra già citato. La superficie di impianto lorda comprensiva di fascia di mitigazione visiva perimetrale, viabilità interna e area occupata dal generatore fotovoltaico è di circa 33,92 Ha.*
- *L'impianto fotovoltaico sarà costituito da 47.242 moduli fotovoltaici ciascuno della potenza nominale di picco di 505 Wp per una potenza complessiva di 23,857 MWp.*
- *L'impianto fotovoltaico inoltre è dotato di 7 cabine di conversione e trasformazione di cui 5 di potenza nominale 2800 kVA e 2 di potenza nominale 4000 kVA. Nell'impianto sono presenti anche 3 locali in bT e 1 cabina di smistamento elettrico, quindi il totale della cabine, considerando anche quelle di conversione e trasformazione, è di 11. Le dimensioni di tutte le cabine sono: lunghezza 15,00 m, larghezza 3,00 m e a altezza 4,50 m. Di conseguenza la cubatura complessiva di tutte le cabine è di 2.227,50 m³. La superficie complessiva di questi edifici è pari a 495 m².*
- *L'impianto fotovoltaico si collegherà mediante una propria sottostazione di trasformazione alla CP denominata "Taranto Est" ubicata nel Comune di Taranto (TA) così come descritto nel preventivo di connessione richiesto da edistribuzione S.p.A., avente Codice di Rintracciabilità n. 317515789.*
- *L'interconnessione tra l'impianto fotovoltaico e la sottostazione utente avverrà attraverso una rete elettrica in MT in cavo interrato per una lunghezza di circa 9,0 km diretta alla Sottostazione di trasformazione 30/150 kV di futura realizzazione, ubicata in*



agro di Taranto – F. 248 Sezione A, p.lle 827 - 828, nelle vicinanze della Cabina Primaria “TARANTO EST” MT/AT ENEL, ove la tensione da 30kV sarà elevata a 150kV per essere immessa sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). [...] Tutte le linee elettriche MT interne al campo fotovoltaico seguiranno il più possibile il tracciato delle strade di nuova realizzazione o, laddove necessario, seguiranno le corsie libere tra le file delle strutture del fotovoltaico.

- *Inoltre in prossimità della Sottostazione sarà realizzato un Sistema di accumulo da 25/50 MWh (storage).*
- *L’area della SSE è completamente recintata mediante:*
 - i. trave di fondazione di larghezza e profondità da definirsi sulla base delle caratteristiche portanti del terreno;*
 - ii. muro di calcestruzzo armato posto in opera sulla fondazione;*
 - iii. saette prefabbricate in cls armato infisse nel muro di cui sopra fino ad un’altezza totale di 2,50m.*

Lungo il lato che fronteggia la strada di accesso sarà presente un cancello di ingresso mezzi fiancheggiato da un accesso pedonale.

La massiciata del piazzale sarà realizzata in misto di cava o di fiume (tout-venant) priva di sostanze organiche, di pezzatura varia e continua con elementi fino ad un diametro massimo di 12 cm. Sarà posata a strati non superiori a 30 cm, costipata meccanicamente con rullo vibratore adatto e sagomata secondo le pendenze di progetto per un miglior scarico delle acque nei pozzetti a griglia.

- *All’interno dell’area recintata della cabina primaria del produttore sarà realizzato un fabbricato da adibirsi a locali tecnici, necessario ad ospitare le apparecchiature MT e bT, un fabbricato da adibirsi al telecontrollo dell’impianto (Scada) ed uno contenente le apparecchiature necessarie al collegamento con lo storage.*



- *I manufatti avranno le dimensioni in pianta (altezza massima riferita al piano di campagna) riportate qui di seguito:*
 - *Locale apparecchiature Storage 6,06m x 2,44m x 2,87m*
 - *Locale apparecchiature bT MT 14,00m x 2,44m x 2,87m*
 - *Locale Scada 4,00m x 2,44m x 2,87m.*

In riferimento alla compatibilità dell'intervento proposto con l'area protetta in questione, il proponente argomenta come segue:

"1. All'interno dell'area sono presenti alcuni piccoli nuclei boschivi, i quali sono costituiti per la maggior parte da specie alloctone invasive e cioè l'ailanto (Foto 50, 51, 52, 53, 54 e 55) (Ailanthus altissima Mill.) e la robinia (Robinia pseudoacacia). Tali specie sono state dichiarate invasive nella lista delle specie aliene invasive di interesse UE3 (List of Invasive Alien Species of Union concern) e rappresentano una minaccia ambientale per l'area di PNR e di ZSC. Una delle soluzioni del progetto di ripristino ecologico prevede l'eliminazione di tali specie in questi nuclei boschivi.

2. L'Az.2 del progetto di ripristino ecologico prevede la ricostituzione di un habitat umido sul tratto terminale del Fosso Rubafemmine (Foto 1 e 2) migliorando il regime idrogeologico dell'area secondo gli obiettivi dell'art. 18.

3. I cicli biogeochimici sono ripristinati dalla conversione di uoli artificiali (ex-polveriera, classe 1 di CLC) e suoli ad agricoltura intensiva (classe 2 di CLC) in aree seminaturali a prato gestito tramite il pascolamento, come spiegato nella sez. 1.1.4 su Il pascolo (vedere l'elaborato 9VQMNK3_RelazionePedoAgronomica.pdf). Inoltre, all'interno del progetto di ripristino ecologico, si punta a ricostituire la prateria nelle aree di oliveto secolare attualmente gestite con l'aratura.

4. Il tracciato del cavidotto, interamente interrato, avverrà su percorsi di strade come la Circummarpiccolo, mentre al di fuori delle strade, per piccoli tratti, attraverserà campi coltivati e non intercederà habitat oggetto di tutela.



5. Il progetto di Pascolo Solare denominato “Buffoluto” rientra nel Piano per una Strategia Energetica della Difesa (SED) per raggiungere la sicurezza energetica. Questa è definita secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) definisce la sicurezza energetica come “l’ininterrotta disponibilità fisica [di energia] ad un prezzo ragionevole, nel rispetto delle preoccupazioni ambientali”. In questo caso il concetto di Sicurezza Energetica è dilatato fino a ricomprendere la questione ambientale, la quale è efficacemente affrontata nel progetto di Pascolo Solare. [...] Quanto alle implicazioni della sicurezza energetica per la dimensione militare, esse hanno un evidente impatto sulle capacità operative delle Forze armate, in termini di autonomia dello strumento militare, di continuità di addestramento e operazioni, ma anche di compiti connessi con la difesa degli interessi nazionali, sia in Patria che fuori dai confini nazionali. [...] Per ridurre la vulnerabilità derivante dalla incertezza di approvvigionamento, a seguito dei condizionamenti posti dall’attenzione mondiale per l’impatto ambientale del consumo energetico e per contrastare il cambiamento climatico verificatosi negli ultimi decenni, crescenti pressioni e interessi stanno spostando l’orientamento politico e tecnologico dai combustibili fossili verso tecnologie a basse emissioni di anidride carbonica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

6. I suoli attualmente utilizzati a scopi agricoli conserveranno l’utilizzazione pastorale nei seminativi oggetto di intervento, dato si tratti di Pascolo Solare.

Infine, l’art. 25 al co. 5 riporta che “Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelle del PPTR, fino all’approvazione del piano del parco, l’ente di gestione, ove istituito e operante, oppure il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 30, d’intesa con la struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997, limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all’articolo 20, per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive del parco, può concedere motivate deroghe ai divieti previsti dal comma 4, per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.”



Si ritiene che il progetto di Pascolo solare, per i motivi espressi sopra, possieda tutte le caratteristiche per essere connotato come opera di pubblica utilità per rilevanti motivi di interesse pubblico, in quanto andrà a rendere energeticamente indipendente DIREMUNI Taranto. Inoltre, l'80,59% dell'area di progetto si trova in zona 2 e 3, ma si ritiene che le opere di mitigazione e compensazione, nonché la caratteristica intrinseca di connotare quasi l'intera area di progetto come prateria gestita con attività di pascolo, siano sufficienti per rendere compatibile il progetto in toto compatibile dal punto di vista paesaggistico e ambientale."

Ciò posto, tenuto conto che l'intero progetto ricade all'interno della perimetrazione dell'area protetta Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo", si specifica che:

- Art. 18 comma 3 lett. a) della L.R. n. 30/2020 e ss.mm.ii.: *"Il Parco è istituito al fine di [...] conservare, recuperare e monitorare le specie animali e vegetali e le associazioni vegetali, anche riguardo a quelle tutelate dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE;"* ed art. 25 comma 1 lett. b) della L.R. n. 30/2020 e ss.mm.ii. *"Sull'intero territorio del parco sono vietati: [...] la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal parco;"*

Con la DGR n. 2442/2018 la Regione Puglia approvava gli strati informativi vettoriali relativi alla distribuzione degli habitat della DIRETTIVA 92/43/CEE presenti sul territorio regionale. Il progetto in questione, così formulato, interessa anche porzioni di habitat di valore conservazionistico;

- Art. 25 comma 1 lett. q) della L.R. n. 30/2020 e ss.mm.ii. *"Sull'intero territorio del parco sono vietati: [...] il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli militari e per le attività agro-silvo-pastorali;"*



- Art. 25 comma 3 lett. b) della L.R. n. 30/2020 e ss.mm.ii. *“Sono, altresì, vietate le seguenti attività: [...] la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 (Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili);*

Le linee guida succitate considerano ammissibili all’interno delle aree protette impianti fotovoltaici su suolo aventi al più una potenza di 3 KW;

- Art. 25 comma 4 della L.R. n. 30/2020 e ss.mm.ii. *“Fino all’approvazione del piano sull’intero territorio del parco è vietato:*
 - a) *realizzare nuove costruzioni;*
 - b) *realizzare qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento delle attività agricole, forestali e pastorali nei terreni in coltivazione [...].”*

Inoltre, si fa presente che il D.Lgs n. 199/2021 all’art. 20, comma 8, esclude l’installazione di impianti fotovoltaici, come quelli di cui alla presente proposta, ovvero *“c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((,includere le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”*



Tutto quanto sopra rilevato ed evidenziato che il comma 5 dell'art. 25 della legge istitutiva del PNR "Mar Piccolo" è stato dichiarato illegittimo con Sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2021, sulla base degli interventi a farsi;

Vista La Legge 06.12.1991, n. 394 recante "Legge quadro sulle aree protette";

Vista la L.R. 24.07.1997, n. 19, "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia";

Visto il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Visti il D.M. 03.04.2000, le Direttive 92/43/CEE - 79/409/CEE e il D.P.R. n. 357/97;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il D.P.R. n. 120 del 12.03.2003, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Visti la D.G.R. n. 2442 del 21.12.2018, inerente l' "Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia", nonché gli strati informativi vettoriali in formato shp, allegati alla Deliberazione in parola;

Vista la L.R. n. 30/2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 21.09.2020, con cui è stato istituito il Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo";

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2021;



Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto che non risulta allegata alcuna dichiarazione ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.R. n. 30/2020 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. n. 30/2020, si ritiene che per gli interventi di che trattasi **non sussistano le condizioni per un favorevole accoglimento dell'istanza in oggetto.**

Distinti saluti.

Taranto, li 25.08.2023

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Sabrina IMPERIO



IL DIRIGENTE

Dott.ssa Antonia FORNARI